



Area Affari Generali e Legali  
Ufficio Legale e Contenzioso

D.R. n. 662 - 2008 / 2008

## IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Vista la legge 3.7.1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di ruolo;
- Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117 con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19.10.1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3.7.1998, n. 210;
- Visto il D.R. n. 178 del 30.3.2004 con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina Legale - della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università;
- Visto il D.R. n. 456 del 31.7.2004 con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione Giudicatrice della predetta procedura di valutazione;
- Visto il D.R. n.392/2008/2009 con cui , a seguito del dissequestro degli atti concorsuali da parte della Procura della Repubblica di Siena del 22 dicembre u.s., sono stati sospesi i termini per l'approvazione della procedura di valutazione comparativa MED 43 in attesa di acquisizione di relazione degli uffici e di parere in merito del Comitato Tecnico Consultivo;
- Considerato:
  - che, dopo aver acquisito la relazione degli Uffici Concorsi e Legale e Contenzioso, il Comitato Tecnico, riunitosi a tale scopo in data 2 febbraio u.s., ha ritenuto illegittima la procedura, a causa della pregressa illegittimità del bando, in quanto emanato senza la previa deliberazione del Senato Accademico;
  - che, quindi, muovendo da tale premessa il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere negativo circa l'approvazione degli atti, ritenendo la procedura concorsuale affetta da vizio non convalidabile e come tale passibile di annullamento d'ufficio;
  - che il Rettore, pur apprezzando la completezza del parere reso, ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il Comitato Tecnico Consultivo, dal momento che l'approvazione degli atti concorsuali e l'attestazione della loro regolarità deve prescindere dalla fase prodromica dell'emanazione del bando, in quanto è incentrata esclusivamente sulla legittimità degli atti concorsuali;
  - che ciò si evince anche dal chiaro disposto dell'art. 5 del D.P.R. 23 marzo 2000 n.117 (dove al comma 2 si prevede che *nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione , assegnandole un termine*);
  - che, del resto, anche a voler prescindere dalla precedente assorbente considerazione, le vicende penali ancora in corso, non possono oggi condizionare l'iter amministrativo che è stato sostanzialmente integrato con la delibera del 17 maggio 2004;
  - che infatti, in tale seduta il Rettore comunicò che *"il venir meno delle problematiche che avevano reso opportuna la sospensione da parte del Senato Accademico della esecutività"*

St. D'Amelio



della richiesta della nuova procedura deliberata dalla Facoltà di medicina nell'ambito delle risorse attribuite per il 2003, ha permesso di recepire la stessa nel bando di concorso emanato in data 30.03.2004...";

- che se è pur vero che tale dichiarazione non è stata oggetto di delibera, è parimenti rilevante che di essa venne preso atto da parte della totalità dei presenti senza alcuna obiezione di sorta;
- che comunque, lo stesso Comitato ha ritenuto di rilevare nel caso *de quo* non un'ipotesi di nullità, ma di mera annullabilità da farsi eventualmente valere nell'ambito del potere di autotutela;
- che tale istituto è soggetto ai limiti previsti dall'art. 21 nonies, che lo subordina ad una valutazione del pubblico interesse, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- che la ragionevolezza del termine non può essere rapportata al dissequestro, dal momento che l'Amministrazione avrebbe potuto ugualmente, qualora ne avesse ravveduto gli estremi, procedere all'annullamento della procedura durante i quasi quattro anni di sequestro degli atti;
- che invece l'Amministrazione aveva manifestato intento del tutto contrario, presentando istanza di dissequestro in data 12 luglio 2005, motivandola con la necessità di un tempestivo espletamento degli incombeni di legge successivi al concorso;
- che, inoltre, non può essere trascurato, conformemente al dato normativo, l'interesse qualificato dei due idonei, in vista del quale il giudice penale ha autorizzato detto dissequestro;
- che, anche a voler considerare, prima che siano definiti, gli aspetti penalistici della vicenda, non si può non rilevare che il P.M., facendo propria l'istanza di dissequestro, ha osservato che la *mancata restituzione degli atti produce l'ulteriore conseguenza di impedire la definizione della procedura concorsuale*;
- Ritenuto quindi che non ci siano i presupposti per procedere ad un annullamento in sede di autotutela e che pertanto sia doveroso concludere il procedimento amministrativo;
- Con riserva, comunque, di adottare ulteriori provvedimenti a seguito dell'eventuale accertamento delle responsabilità penali oggetto di indagine, nel rispetto di ogni possibile sviluppo in tale sede;
- tutto ciò considerato
- sentito il Direttore Amministrativo

#### DECRETA

Sono approvati gli atti concorsuali relativi alla procedura di valutazione comparativa MED 43 indicata in premessa, nella quale sono risultati idonei i candidati Anna Coluccia e Roberto Gagliano Candela.

Siena, 06/02/2008

G. D'Amelio

Rettore